

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE

SENT. N. 369/16
R.G. N. 3585/16
C. C. R. 376/16
S. N. 363/16

nella persona del giudice unico dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3585 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014 discussa all'udienza del 22 marzo 2016 e vertente

TRA

[REDACTED]
elettivamente domiciliato in Frosinone presso lo studio dell'avv. [REDACTED] e rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] per procura in calce al ricorso

RICORRENTE

E

[REDACTED]
elettivamente domiciliati in Anagni presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che li rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di risposta

CONVENUTI

OGGETTO: opposizione dopo la convalida di sfratto ex art. 668 c.p.c.

mauro

CONCLUSIONI

All'udienza del 22 marzo 2016 i difensori delle parti hanno discusso oralmente la causa e hanno concluso riportandosi, rispettivamente, alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio e a quelle rassegnate nella memoria ex art. 416 c.p.c.

FATTO

Con ordinanza del 17 settembre 2014 il Tribunale di Frosinone - in assenza dell'intimato, non costituitosi in giudizio - ha convalidato lo sfratto per morosità notificato dal difensore dei locatori all'indirizzo di posta elettronica certificata di [REDACTED], n.q. di titolare della ditta [REDACTED], conduttore dell'immobile sito in [REDACTED].

Con separato decreto emesso in pari data, il tribunale ha ingiunto a [REDACTED] il pagamento di 16.796,82 € per canoni di locazione scaduti fino al mese di giugno 2014, il pagamento dei canoni scaduti dopo la notifica dell'atto di intimazione e il pagamento dei canoni da scadere, oltre interessi.

[REDACTED] ha proposto ricorso per opposizione dopo la convalida di sfratto ex art. 668 c.p.c. e opposizione tardiva al decreto ingiuntivo emesso, deducendo che:

1) la notificazione dell'atto introduttivo del procedimento per convalida di sfratto è nulla, in quanto:

a) la citazione è stata notificata dal difensore degli intimanti per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'intimato, anziché nelle forme previste dall'art. 660 c.p.c.;

b) quand'anche si volesse equiparare la notifica a mezzo p.e.c. ad una notifica a mezzo posta, ai fini del suo perfezionamento sarebbe stata comunque necessaria la successiva spedizione dell'avviso a mezzo di lettera raccomandata previsto dall'art. 660, ultimo comma, c.p.c.;

c) il formato immagine utilizzato per la creazione del file contenente l'intimazione dello sfratto e la contestuale citazione per la convalida non rientra tra quelli consentiti dall'art. 19-bis delle specifiche tecniche emanate ai sensi dell'art. 34 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44;

2) il giudice avrebbe dovuto in ogni caso negare la convalida dello sfratto e rigettare la domanda di ingiunzione dei canoni scaduti perché al momento della decisione (17 settembre 2014) non sussistevano i presupposti per agire nelle forme del procedimento per convalida di sfratto, in quanto l'intimazione di sfratto non era stata validamente notificata e l'immobile era già stato rilasciato (il 30 giugno 2014);

3) i locatori non hanno decurtato dall'importo dovuto per i canoni scaduti (16.796,82 €) l'importo del deposito cauzionale rivalutato (pari a 4.455,00 €).



Il ricorrente ha concluso chiedendo l'accertamento della nullità della notificazione dell'atto di citazione per convalida di sfratto e la revoca e/o l'annullamento dell'ordinanza di convalida e della ingiunzione di pagamento.

Si sono costituiti in giudizio ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, eccependo preliminarmente:

1) l'incompetenza del Tribunale di Frosinone (per essere competente la Corte di appello di Roma quale giudice dell'impugnazione);

2) la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di opposizione ex art. 668 c.p.c. (perché notificato al difensore dei locatori anziché a questi ultimi personalmente).

Nel merito hanno chiesto il rigetto dell'opposizione, perché infondata. In via subordinata – per l'ipotesi di accoglimento dell'opposizione – hanno chiesto la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento grave del conduttore e la condanna di quest'ultimo al pagamento della somma di 16.000,00 € per canoni scaduti e non pagati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti sono infondate.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'ordinanza di convalida di sfratto emessa ai sensi dell'art. 663 c.p.c. è in linea di principio impugnabile soltanto con l'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c., e può essere soggetta al rimedio dell'appello solo se emanata nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge - costituiti dalla presenza del locatore all'udienza fissata in citazione e dalla mancanza di eccezioni o difese del conduttore ovvero dalla sua assenza - e quindi al di fuori dello schema processuale ad essa relativo, essendo, in tal caso, equiparabile nella sostanza ad una sentenza anche ai fini dell'impugnazione (cfr. per tutte Cass. 15230/2015 e Cass. 1222/2006).

Poiché nel caso in esame il ricorrente lamenta il fatto che, a causa della nullità della notificazione dell'atto di intimazione, non ha potuto avvalersi degli strumenti che la legge mette a disposizione del conduttore intimato, non si verte in alcuna delle ipotesi in cui è ammesso appello avverso l'ordinanza di convalida e il giudizio è stato correttamente proposto nelle forme dell'opposizione ex art. 668 c.p.c.

Quanto all'eccezione di nullità della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio (notificato direttamente al difensore degli odierni resistenti, anziché a questi ultimi personalmente) si osserva che:

a) l'opposizione dopo la convalida si propone nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto di ingiunzione (art. 668, terzo comma, c.p.c.);

b) l'opposizione – che nel caso di specie ha ad oggetto anche l'ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e da scadere - andava quindi proposta nei modi previsti dagli articoli 638 e 645 c.p.c.;



c) l'opposizione è stata quindi correttamente notificata al difensore degli intimanti (odierni convenuti);

d) la nullità ipotizzata dai resistenti sarebbe in ogni caso sanata ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c., perché l'atto ha raggiunto il suo scopo (quello di assicurare la regolare instaurazione del rapporto processuale), come dimostra il fatto che i locatori si sono costituiti in questo giudizio difendendosi nel merito su tutti i motivi posti a fondamento dell'opposizione.

2. Venendo ad esaminare il merito dell'opposizione – e segnatamente i motivi di opposizione fondati sulla nullità della notificazione dell'atto introduttivo del procedimento per convalida di sfratto – si osserva quanto segue.

2.1 I ricorrenti deducono – in primo luogo - che l'atto contenente l'intimazione dello sfratto e la contestuale citazione per la convalida non avrebbe potuto essere notificato per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'intimato, non essendo tale modalità contemplata dalla legge.


Il rilievo è infondato.

L'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (come modificato, da ultimo, dall'art. 46, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) consente all'avvocato munito di procura speciale di procedere alla "notificazione degli atti in materia civile a mezzo di posta elettronica certificata", senza alcuna limitazione quanto alla tipologia di atti che possono essere notificati telematicamente.

Fuori dei casi in cui la legge riserva espressamente il potere di notificare l'atto giudiziario a soggetti muniti di speciale qualifica (gli ufficiali giudiziari), si deve pertanto ritenere che il difensore sia legittimato ad eseguire personalmente la notificazione di un atto in materia civile avvalendosi della posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994.

Poiché l'art. 660, primo comma, c.p.c. dispone che l'intimazione di sfratto venga notificata "a norma degli articoli 137 e seguenti" del codice di procedura civile – e quindi anche da soggetti diversi dall'ufficiale giudiziario: arg. ex art. 149 c.p.c. - si deve escludere che l'intimazione di sfratto e la contestuale citazione per la convalida debbano essere notificati necessariamente dall'ufficiale giudiziario, potendo la notificazione essere curata direttamente dal difensore che si avvalga dei poteri conferiti dalla legge n. 53 del 1994.

2.2 I ricorrenti deducono – in secondo luogo – la nullità della notificazione dell'intimazione per essere stato omissso l'adempimento previsto dall'articolo 660, ultimo comma, c.p.c.: poiché la notificazione è stata eseguita all'indirizzo di posta elettronica dell'impresa individuale gestita dal ~~XXXXXX~~ e poiché tale modalità non può essere equiparata ad una notificazione a mani proprie, ai fini del perfezionamento della notificazione occorreva



quanto meno avvisare l'intimato a mezzo di lettera raccomandata dell'avvenuta notificazione a mezzo p.e.c.

Anche questo rilievo è infondato.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale l'adempimento previsto nell'ultimo comma dell'art. 660 c.p.c. (secondo il quale, se l'intimazione non è stata notificata a mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato della effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata ed allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione) mira ad assicurare, nella maggiore misura possibile, che il conduttore abbia effettiva conoscenza dell'intimazione rivoltagli, in considerazione degli effetti che nel procedimento per convalida derivano dalla mancata comparizione dell'intimato. Tale adempimento è escluso dalla legge solo nel caso di notifica a mani proprie dell'intimato e va compiuto pertanto in ogni altra ipotesi, compresa quella di notificazione a mezzo posta (Cass. 11289/2004; Cass. 3171/1997; Cass. 2618/1995).

La questione sollevata dal ricorrente impone quindi di stabilire se la notifica eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata possa essere equiparata alla notifica a mani proprie e – più in generale – se i principi espressi dalla giurisprudenza sopra richiamata (laddove impone la spedizione dell'avviso all'intimato a mezzo di lettera raccomandata in tutti i casi in cui l'intimazione non sia stata notificata a mani proprie) siano applicabili anche nel caso in cui la notificazione sia stata fatta direttamente dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata.

Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53 del 1994, cit., la notificazione con modalità telematica si esegue utilizzando gli indirizzi di posta elettronica certificata del notificante e del destinatario risultanti da pubblici elenchi.

La notificazione effettuata con modalità telematica si perfeziona - per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'art. 6, comma 1, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e - per il destinatario - nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 68 del 2005, cit. (così l'art. 3-bis, comma 3, della legge n. 53 del 1994).

Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce a quest'ultimo una ricevuta di accettazione, che contiene i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata (art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 68 del 2005, cit.).

Il gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal destinatario trasmette a sua volta al mittente una ricevuta di avvenuta consegna, che costituisce la prova che il messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario (art. 6, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 68 del 2005, cit.), indipendentemente dalla lettura che questi ne abbia fatto (art. 6, comma 5, del d.P.R. n. 68 del 2005, cit.).

Dal sistema normativo sopra delineato risulta che la notifica a mezzo posta elettronica certificata non si esaurisce con l'invio telematico dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario, la cui prova è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna trasmessa al mittente ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 68 del 2005, cit.

Al riguardo – ai fini del perfezionamento della notificazione telematica - è irrilevante il fatto che il destinatario del plico informatico abbia letto il messaggio di posta elettronica e abbia aperto gli allegati in esso contenuti, allo stesso modo in cui è irrilevante – ai fini del perfezionamento della notificazione a mezzo dell'ufficiale giudiziario – che il destinatario del plico cartaceo lo abbia aperto leggendo il suo contenuto.

Lo scopo della notificazione si ritiene infatti raggiunto, in entrambi i casi, nel momento in cui il destinatario della notificazione è posto in grado di conoscere l'esistenza di un plico contenente un atto giudiziario a lui diretto, gravando sul destinatario l'onere di accertarsi di quale sia il contenuto di quell'atto.

Ciò premesso, al fine di stabilire se la notificazione telematica di un atto giudiziario mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata del destinatario possa essere equipollente alla notificazione a mani proprie, occorre muovere dalle caratteristiche del mezzo telematico utilizzato, che devono essere tali da consentire al destinatario di essere edotto tempestivamente del fatto che un atto giudiziario è stato a lui notificato.

Si osserva al riguardo che la previsione legale dell'obbligo, anche per le imprese individuali, di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, depositato presso il registro delle imprese e inserito in un pubblico elenco liberamente accessibile (art. 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), pone a carico dell'imprenditore l'onere di curare con regolarità la consultazione della casella di posta elettronica messa a disposizione dal gestore del servizio, trattandosi di uno strumento previsto dalla legge per consentire di inviare e ricevere comunicazioni con effetti legali (art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 68 del 2005, cit.), comprese quelle che hanno ad oggetto atti giudiziari in materia civile (art. 1 della legge n. 53 del 1994, cit.).

La regolare consultazione della propria casella di posta elettronica certificata è del resto agevolata dalle modalità con cui oggi è possibile accedere ad essa, perché non è più necessario disporre di postazioni fisse di accesso ad internet ma è sufficiente utilizzare uno qualsiasi di quei dispositivi mobili che, divenuti dei veri e propri beni di consumo di massa, sono anche beni di uso quotidiano (computer portatili, tablet, smartphone), specialmente per coloro che svolgono attività imprenditoriale e che ogni giorno utilizzano uno o più di questi strumenti informatici per svolgere la propria attività lavorativa.

Sotto questo profilo la differenza tra la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata e la tradizionale notificazione a mezzo posta è di intuitiva evidenza.

La notificazione a mezzo posta presuppone – in caso di assenza del destinatario - l'utilizzo di un luogo fisico (la cassetta postale) che potrebbe non essere immediatamente accessibile (come nel caso esaminato da Cass. 11289/2004, in cui gli intimati lamentavano di non aver avuto effettiva conoscenza dell'intimazione notificata a mezzo posta perché si trovavano in vacanza all'estero al momento della notifica).

La notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, invece, presuppone l'utilizzo di un luogo virtuale (la casella di posta elettronica certificata) che è agevolmente accessibile per il destinatario della notificazione, senza sforzo, in qualunque momento della giornata e ovunque si trovi.

Ancora, la notificazione a mezzo posta e quella a mezzo di ufficiale giudiziario non offrono un sufficiente grado di certezza che l'atto verrà portato tempestivamente a conoscenza del destinatario, tutte le volte in cui il plico venga ricevuto da una persona (familiare o altra persona legittimata a riceverlo) che potrebbe, per negligenza, omettere o tardare la consegna del plico al destinatario.

Questo rischio è escluso nel caso di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, perché la casella di posta elettronica è strettamente personale e ad essa si accede mediante credenziali di accesso di cui il titolare ha la disponibilità esclusiva (dovendosi pertanto escludere che altri possano accedere alla casella di posta elettronica, salvo che il titolare consegni loro le proprie credenziali di accesso, assumendosi la responsabilità delle conseguenze di un uso improprio della casella di posta elettronica certificata).

Alla luce delle considerazioni che precedono si deve pertanto ritenere che la notificazione di un atto giudiziario a mezzo di posta elettronica certificata sia assimilabile alla notificazione a mani proprie, producendo effetti ad essa equipollenti quanto alla validità ed efficacia dell'intimazione di licenza o di sfratto ai sensi dell'art. 660 c.p.c.

Il mezzo utilizzato è idoneo infatti a portare direttamente l'atto nella sfera di conoscenza del suo destinatario - che è messo in condizione di sapere che un atto giudiziario gli è stato notificato e di accedere immediatamente al suo contenuto - realizzando in pieno quelle speciali garanzie di difesa a cui è preordinata la disciplina dettata dall'art. 660 c.p.c. in ragione delle conseguenze che la legge fa derivare dalla mancata comparizione dell'intimato all'udienza fissata per la convalida della licenza o dello sfratto.

2.3 I ricorrenti hanno dedotto – in terzo luogo – la nullità della notificazione dell'intimazione di sfratto per violazione dell'art. 19-bis delle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, che vieterebbero – a

garanzia del destinatario – di allegare al messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico realizzato in formato immagine.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44 sono state adottate dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia (DGSIA) con provvedimento del 16 aprile 2014, il cui articolo 19-*bis* (che regola le notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati) stabilisce che:

1) qualora l'atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata (comma 1);


2) nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici, allegati al messaggio di posta elettronica certificata, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti in formato PDF (comma 2);

3) nei casi in cui l'atto da notificarsi sia l'atto del processo da trasmettere telematicamente all'ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione), si procede ai sensi del precedente comma 1 (comma 3).

Le specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014 hanno natura di provvedimento amministrativo e andrebbero pertanto disapplicate nella parte in cui vietano la formazione di un originale informatico in formato PDF per immagini, in contrasto con quanto previsto dall'art. 18 del d.m. n. 44 del 2011, cit. (secondo cui "*l'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34*").

Nel caso oggetto del presente giudizio, peraltro, non trova applicazione l'art. 19-*bis*, comma 1, delle specifiche tecniche (che si applica nei casi in cui l'atto da notificarsi sia un documento originale informatico), perché l'atto di intimazione notificato al ~~●●●●●~~ è una copia informatica di un originale analogico, che può essere creata anche in formato PDF immagine ai sensi dell'art. 19-*bis*, secondo comma, delle specifiche tecniche.

Si osserva in ogni caso che l'art. 18 del d.m. n. 44 del 2011, cit. (che disciplina le notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati) non prevede la nullità della notificazione di un messaggio di posta elettronica certificata a cui sia allegato un documento creato in un formato diverso da quello consentito, sì che la nullità potrebbe essere pronunciata



solo quando l'atto mancasse dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156, secondo comma, c.p.c.).

Ebbene, contrariamente a quanto afferma l'opponente, le disposizioni tecniche che regolano il formato (testuale o scansionato) del documento informatico trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata non sono poste a garanzia del destinatario della notificazione, perché la loro funzione primaria è quella di assicurare la gestione informatica dei sistemi del processo civile telematico, consentendo ad es. al sistema di analizzare in modo automatico i contenuti del testo (sotto questo profilo resta quindi secondaria e accessoria la funzione che consente al giudice e alle parti la navigabilità del documento).

Posto che lo scopo della notificazione è sempre quello di assicurare la regolare instaurazione del rapporto processuale (sia quando avvenga a mezzo di ufficiale giudiziario, sia quando è curata dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata), la notificazione per via telematica di un atto giudiziario raggiunge sempre lo scopo cui è preordinata ogni volta che – indipendentemente dal formato PDF testuale o immagine utilizzato - il documento informatico sia formato in modo tale da rendere chiaramente comprensibile il contenuto che il documento deve avere in base alla legge processuale.

Alla luce delle considerazioni che precedono anche il terzo motivo di nullità della notificazione dell'atto di intimazione di sfratto deve essere respinto.

3. Poiché l'atto di intimazione di sfratto per morosità contenente la contestuale citazione per la convalida è stato regolarmente notificato a ~~Gianna Colonna~~ n.q. di titolare della ditta ~~Asobal~~ e a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994, cit., l'opposizione proposta da ~~Asobal~~ avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità e il decreto ingiuntivo emessi dal Tribunale di Frosinone il 17 settembre 2014 deve essere dichiarata inammissibile.

4. Le spese del presente giudizio possono essere compensate, tenuto conto della novità delle questioni trattate.


P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da ~~Asobal~~ avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità e il decreto ingiuntivo emessi dal Tribunale di Frosinone il 17 settembre 2014;

2) compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Frosinone, il 22 marzo 2016.



Il giudice

Gianluca MAURO PELLEGRINI

9 *Gianluca Mauro Pellegrini*